"La Cartella Clinica: principi e regole giuridiche "

Avv. Cosimo Maggiore

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

_ Valore e Funzione Informative a fini clinici

_ Valore Giuridico e Funzione probatoria.

DEFINIZIONI

- DOCUMENTO PLURALE
- DOCUMENTO A FORMAZIONE PROGRESSIVA
- DOCUMENTO INFORMATIVO POLIVALENTE

Documentazione Sanitaria

- Strumento Informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche relative ad un paziente ed ad un singolo episodio di ricovero.

Requisiti

- **Completezza**
- **Accuratezza**
- **Veridicità**
- **Rintracciabilità / Accessibilità**
- **Pertinenza**
- **Definitività o immodificabilità**

Chiarezza

Leggibilità

Contestualità

Cartella Clinica: Struttura

- 1) Apertura del ricovero
- 2) decorso del ricovero e processo di cura
- 3) chiusura del ricovero
- Elementi essenziali della cartella:
- diario clinico
- Cartella infermieristica/ostetrica
- Cartella riabilitativa
- Consenso informato
- Copia registro operatorio
- Eventuali volontà paziente

lettera dimissioni S.D.O

documenti amministrativi

documenti giudiziari

autorizzazioni varie

La cartella clinica secondo la Cassazione

- "La cartella clinica è un documento clinico a contenuto sintetico ed a finalità essenzialmente informativa essenziale per lo svolgimento ottimale dell'attività sanitaria. Essa ha natura giuridica di atto pubblico sia essa redatta da un medico che da altro professionista sanitario"
- (Cass., sez. V, 17/5/2005, n. 22694)

Valore Giuridico e Probatorio

- **Art. 2699 c.c. (Atto pubblico)**
- *"l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nek luogo dove l'atto è formato"*
- **Art. 2700 c.c. (Efficacia dell'Atto pubblico)**
- *"l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli atri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*

Valore Giuridico e probatorio

- art. 357 Codice penale (Nozione del Pubblico Ufficiale) "
- ***Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o da suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi "***

Valore Giuridico e Probatorio

- **Art. 358 c.p.** (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)
- ***"Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque, titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"***

Conseguenze Giuridiche

- Delitti contro la fede pubblica
- Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
- *"il Pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
- ***Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni"***

Conseguenze giuridiche

- Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
- *"Il pubblico ufficiale che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o avvenuto in sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni alui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute,o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene previste dall'art. 476"*

Conseguenze giuridiche

- Art. 484 c.p. (falsità in registri e notificazioni)

- *"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza o fare notificazioni all'Autgorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 300 euro"*

Vi Ringrazio per la cortese e competente attenzione

Avv. Cosimo Maggiore